



## Tribunale Ordinario di Monza

SI COMUNICA A:  
(Parte)ATO MONZA E BRIANZA  
VIA GRIGNA, 13  
20900 MONZA MB

~~n. tel~~  
via pec: ato-mb@ato.mb.it

~~n. fax:~~

---

Sezione 01 - Piazza Garibaldi  
Comunicazione di cancelleria  
Tipo proced. Contenzioso  
Numero di ruolo generale: 9618/2022  
Giudice: ROSSATO ALESSANDRO  
Data prossima udienza: 21/12/2022 Ore: 11:30

### Parti nel procedimento

Attore principale	VEGGIAN LUCA Avv.
Convenuto principale	ATO MONZA E BRIANZA Avv.

---

**Oggetto:** notifica ricorso e decreto fissazione udienza

### Testo comunicazione

Vedasi allegati

---

Sezione 01 - Piazza Garibaldi  
Comunicazione di cancelleria  
Tipo proced. Contenzioso  
Numero di ruolo generale: 9618/2022  
Giudice: ROSSATO ALESSANDRO  
Data prossima udienza: 21/12/2022 Ore: 11:30

### Parti nel procedimento

Attore principale	VEGGIAN LUCA Avv.
Convenuto principale	ATO MONZA E BRIANZA Avv.

14 DIC 2022

IL CANCELLIERE ESPERTO  
Dott.ssa GIUSEPPINA LOROSSO



*Tribunale di Monza*  
*Sezione Prima civile*

Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, giudice dott. Alessandro Rossato, ha emesso il seguente

**DECRETO**

Nel procedimento civile n. 9618/2022 Ruolo Generale tra:

VEGGIAN LUCA

Ricorrente in opposizione, in proprio

PEC: [segreteria.comune.caratebrianza@pec.regione.lombardia.it](mailto:segreteria.comune.caratebrianza@pec.regione.lombardia.it)

COMUNE DI CARATE BRIANZA

PEC: [segreteria.comune.caratebrianza@pec.regione.lombardia.it](mailto:segreteria.comune.caratebrianza@pec.regione.lombardia.it)

Contro

ATO – Ufficio d' Ambito Territoriale Ottimale – azienda speciale della PROVINCIA DI MONZA  
E BRIANZA

PEC: [ato-mb@ato.mb.it](mailto:ato-mb@ato.mb.it)

Parte opposta

Atto impugnato: ORDINANZA D'INGIUNZIONE n. 70/2022 protocollata presso il Comune di  
Carate Brianza il 25.10.2022 ,prot.0031962/2022

Visto il ricorso ex art. 6 D.Lgs. n. 150/2011 e art. 22 L. 689/1981 presentato da VEGGIAN LUCA

Ritenuto di non poter decidere sull'istanza di sospensione inaudita altera parte, dovendosi  
conseguentemente fissare udienza per la discussione dell'istanza di sospensione nonché , considerata  
la natura e l'obiettività della fattispecie, per l'eventuale discussione nel merito

P.Q.M.

Fissa udienza di comparizione delle parti davanti a sé per il giorno **21 dicembre 2022, ore 11,30**  
in Monza, Palazzo di Giustizia, Piazza Garibaldi, 2^ piano , stanza G205, per gli incumbenti indicati  
in motivazione.



Decreto di fissazione udienza n. cronol. 4625/2022 del 07/12/2022  
RG n. 9618/2022

Manda alla cancelleria per agli adempimenti.

Così deciso in Monza, il 7 dicembre 2022.

*Il giudice*

*Dott. Alessandro Rossato*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA

### **RICORSO ex art. 6 D.Lgs. 150/2011 – Art. 22 L. 689/81**

Il sottoscritto, Dott. Luca Veggian, c.f. VGGLCU84L02F205S, nato a Milano (MI) il 02/07/1984, domiciliato ai fini della presente causa in P.za Cesare Battisti, email: sindaco@comune.caratebrianza.mb.it, pec: segreteria.comune.caratebrianza@pec.regione.lombardia.it,

autorizzato a stare in giudizio personalmente ai sensi dell'art. 6 co. 9 del D. Lgs. 150/2011, premette

#### **IN FATTO:**

in data 25.10.2022 prot. n° 31.962 (doc. 1), il sottoscritto ha ricevuto l'ordinanza ingiunzione n° 70/2022 emessa da Ato mb, con la quale è contestata all'odierno ricorrente l'asserita violazione dell'art. 133 co. 3 del D. Lgs. 152/2006 e dell'Autorizzazione dirigenziale R.G. 769 del 20.05.2020, in quanto non sarebbe stato adempiuto alla prescrizione secondo la quale "*... Prima dell'inizio dell'attività, la rete deve essere dotata di idonei pozzetti di campionamento..., in modo che ognuna delle reti di raccolta oggetto di autorizzazione sia campionata separatamente... i) per le acque meteoriche... ii) sulla rete mista...*".

Come si evince dalla medesima ordinanza, in data 11.04.2022 (doc.2), all'odierno ricorrente è stato altresì notificato il verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo a mezzo pec, protocollo comunale n° 0011383/2022 del 11/04/2022 nei confronti di:

#### **Trasgressore:**

a) VEGGIAN LUCA cod. Fiscale VGGLCU84L02F205S, nato a Milano (MI) il 02/07/1984, domiciliato per la carica presso il

Comune di Carate Brianza (MB), Piazza C. Battisti n.1, in qualità  
di Titolare dello scarico del COMUNE DI CARATE BRIANZA –  
PIATTAFORMA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA R.S.U.

✓ **Obbligato in solido** ai sensi dell'art. 6 della Legge 689/81:

Ragione sociale: COMUNE DI CARATE BRIANZA – PIATTAFORMA  
PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA R.S.U., P.IVA 00715100962,  
con sede legale in Piazza C. Battisti, n.1 Carate Brianza (MB).

Con l'impugnata ordinanza, il Direttore dell'Ufficio d'Ambito di Monza e  
Brianza ordina ed ingiunge dunque, ai medesimi soggetti indicati nel  
verbale di accertamento suindicato, ovvero al Sig. Luca Veggian ed al  
Comune di Carate di Brianza, quale coobbligato in solido, di pagare  
entro 30 giorni dalla data di notifica della ordinanza medesima, la  
somma di € 1.500,00 a titolo di sanzione amministrativa per l'asserita  
violazione dell'art. 133 co. 3 del D. Lgs. 152/2006.

**IN DIRITTO:**

il presupposto verbale di accertamento del 11.04.2022 e la conseguente  
ordinanza ingiunzione n° 70/2022, con il presente ricorso impugnati,  
sono illegittimi, infondati ed inefficaci, per i seguenti motivi:

**a) Errata individuazione del soggetto responsabile della  
violazione contestata e, per l'effetto, del soggetto tenuto al  
pagamento della sanzione comminata.**

Come noto, la L. 689/81, prevede un sistema mutuato dal codice  
penale, che individua i soggetti responsabili di violazioni punite con  
sanzioni amministrative e le procedure volte a disciplinare le formalità  
medianti le quali contestare ed addebitare suddette responsabilità.

In particolare, i primi articoli della legge, si preoccupano di individuare i soggetti che possono essere assoggettati a sanzione amministrativa e, nello specifico, l'art. 6 disciplina l'ipotesi, come avrebbe dovuto essere il caso di specie, nella quale l'asserita commissione della violazione debba essere addebitata ad una persona giuridica. In tal caso, della violazione risponde in primis il trasgressore e, in via solidale, l'ente.

Orbene, come emerge sia dalla lettura del verbale di accertamento, sia dalla successiva e connessa ordinanza ingiunzione, il trasgressore è individuato nella persona (fisica) del Sindaco nella sua veste di "titolare dello scarico.." e, in via solidale, il Comune di Carate Brianza.

Come si può evincere dalla stessa analisi della documentazione agli atti, il caso di specie avrebbe dovuto indurre l'autorità competente a maggior cautela e precisione nell'individuazione dell'effettivo soggetto passivo, responsabile dell'asserita violazione.

A sèguito del cennato verbale di accertamento della violazione, infatti, il Comune di Carate Brianza, per il tramite dei suoi uffici, richiedeva con proprio protocollo n° 11.476 del 12.04.2022 (doc. 3), di essere audito, onde "... produrre idonea documentazione ai fini dell'individuazione di una soluzione condivisa da entrambi le parti...".

Con comunicazione n° prot. 12.785 del 26.04.2022 (doc. 4), Ato mb fissava la data del 03.05.2022, ore 10:00, per l'audizione richiesta.

All'esito dell'audizione, a maggior completezza di quanto esposto, l'amministrazione comunale chiedeva di puntualizzare alcune precisazioni da inserire a verbale, inerenti la realizzazione del pozzetto di campionamento richiesto e la sua errata rappresentazione nella

planimetria. In conclusione, veniva evidenziato che l'operatore economico incaricato, avrebbe proceduto alla tempestiva realizzazione di quanto richiesto.

All'audizione del 03.05.2022 (doc. 5), di cui al verbale trasmesso con nota prot. Ato n° 2.498/2022, i rappresentanti del Comune, nelle persone del responsabile Settore Lavori pubblici del Comune di Carate Brianza Geom. Ivan Cadei e l'istruttore tecnico Geom. Luca Barni, si riportavano alle indicazioni già fatte previamente pervenire ad Ato.

Non v'è chi non veda come, anche in ragione dell'audizione tenutasi ove, giustamente, sono intervenuti i tecnici e non il Sindaco, non siano stati correttamente individuati:

a) né il soggetto trasgressore;

b) né l'obbligato in solido.

Sotto il primo profilo, non può certo considerarsi responsabile dell'asserita violazione, il Sig. Luca Veggian, neppure definito "Sindaco" del Comune di Carate Brianza, quanto "titolare dello scarico", come se il mero fatto di essere titolare di uno scarico, cosa che peraltro non corrisponde alla realtà dei fatti nel caso di specie, comportasse ipso jure la necessità di rispondere di ogni violazione amministrativa derivante dalla gestione dello scarico suddetto. Si tratterebbe, in tutta evidenza, di un'inammissibile applicazione di un'ipotesi di **responsabilità oggettiva**, che la L. 689/81 non prevede e per la quale non potrebbe in alcun modo ed in ogni caso essere chiamato a rispondere il Sig. Luca Veggian, posto che, tra l'altro, il medesimo, come detto, non è "titolare" di alcun scarico in Comune di Carate Brianza.

Ai sensi della L. 689/81, l'elemento psicologico richiesto per la commissione di un illecito amministrativo è il dolo o la colpa e, nel caso de quo, alcun addebito può essere mosso al Sig. Luca Veggian: né a titolo di colpa né, tanto meno, a titolo di dolo.

Sul punto, va anzi sottolineato che, almeno a far data dall'approvazione del D. Lgs. N° 29 del 1993, è sancito il principio della separazione del potere di indirizzo e controllo politico, da quello gestionale. Ma è, soprattutto, a seguito dell'approvazione del cd "Tuel" (Testo unico degli enti locali), vale a dire il D. Lgs. 267/2000 che, ai sensi degli artt. 107 e ss., si ribadisce anche nel sistema delle autonomie locali, il principio surrichiamato della separazione del potere politico e del potere gestionale. In particolare, a norma del citato art. 107 del Tuel, "...

***Spettano ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi... Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico- amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo."***

Dunque, dell'attività gestionale e delle connesse e conseguenti responsabilità, rispondono i dirigenti (ovvero i responsabili ove non siano presenti nell'ente figure dirigenziali), i quali sono tenuti "... a tutti i compiti e all'adozione degli atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno...".

L'asserita violazione – erroneamente contestata al Sig. Luca Veggian – è indiscutibilmente da ricondursi ad una responsabilità di carattere



gestionale, inerente all'attuazione dei poteri e delle prerogative riconosciute per legge in capo ai dirigenti/responsabili e, dunque, per tale motivo, da attribuirsi, se del caso, al responsabile delle attività relative alla corretta tenuta e manutenzione degli impianti di raccolta delle acque della piattaforma.

È appena il caso di rilevare che, nell'ambito delle prerogative assegnate agli organi gestionali, stabilite per legge ed insuscettibili di deroga, il dirigente/responsabile abbia, tra l'altro, "*... autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo...*".

All'apparato burocratico – gestionale, spetta dunque l'assunzione degli atti e provvedimenti e la correlata responsabilità, anche amministrativa, di perseguire l'interesse pubblico ed il buon andamento dell'attività amministrativa, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento a tal fine dettate. Al Sindaco compete dettare l'indirizzo politico amministrativo della propria amministrazione, non certo lo svolgimento di attività burocratiche e materiali, quali la realizzazione a regola d'arte di "pozzetti", strumentali e funzionali alla corretta gestione e funzionamento della piattaforma ecologica.

Tale ricostruzione, aderente al sistema come sopra delineato, è del resto confermata dalla giurisprudenza formatasi in materia e, da ultimo, dall'Ordinanza della Suprema Corte (n° 19.751/2022), secondo la quale "*... Nell'ambito del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, ferma restando la regola della responsabilità solidale della persona giuridica e del suo legale rappresentante, prevista dall'art. 6 dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, trattandosi però per quest'ultimo di*

*responsabilità avente carattere sussidiario, il giudice è tenuto ad indagare – anche d’ufficio – sulla circostanza che l’illecito amministrativo sia stato commesso da persona fisica ricollegabile all’ente quale organo burocratico dello stesso per aver agito (od omesso di agire) nell’esercizio delle funzioni o delle incombenze proprie, a prescindere dall’esistenza di una delega ad hoc rilasciata dal legale rappresentante dell’ente medesimo. Il giudice di merito può applicare il principio sussidiario della responsabilità del legale rappresentante della persona giuridica allorché la condotta sanzionata sia in correlazione alle attribuzioni, desumibili dalla disciplina di settore, proprie degli organi politici dell’ente...”*

Nel caso di specie, non può certo considerarsi responsabile dell’asserita violazione, né il Sindaco del Comune di Carate Brianza, incompetente all’adozione di atti di gestione (il Sindaco non approva progetti né assume atti di spesa o di gestione aventi rilevanza esterna), come abbiamo visto di esclusiva competenza degli organi gestionali né, tantomeno, il Sig. Luca Veggian, nel caso di specie considerato ed evocato, come “*quisque de populo*”, quale soggetto responsabile ai sensi della L. 689/81 e come tale trasgressore di una violazione, tutt’al più commessa nell’esercizio di un potere evidentemente e pacificamente di carattere gestionale e riconducibile, in base al principio dell’“immedesimazione organica”, al soggetto investito del relativo potere dirigenziale. Vale a dire al dirigente/responsabile che, appunto e come rilevato, non a caso è intervenuto nell’audizione richiesta per rappresentare l’amministrazione comunale.

**b) Errata individuazione del coobbligato in solido della  
violazione contestata.**

Sotto il secondo profilo, il soggetto coobbligato in solido, non può essere, come erratamente ritenuto nella ordinanza ingiunzione assunta dall'Ato, il Comune di Carate Brianza.

L'art. 6 della L. 689/81, indica espressamente che, dell'obbligazione solidale, in caso di persona giuridica o di ente, risponde l'ente, **ovviamente nella persona del suo legale rappresentante, al quale va quindi notificata la contestazione ovvero l'ingiunzione. Cosa che, dal tenore dell'ingiunzione, non è avvenuta, in quanto l'asserito soggetto coobbligato, è non meglio individuato nel "Comune di Carate Brianza - piattaforma per la raccolta differenziata r.s.u., p.iva 00715100962, con sede legale in piazza C. Battisti, n.1 Carate Brianza (Mb)".**

Per quale motivo ed a quale titolo il Comune di Carate di Brianza dovrebbe rispondere della violazione contestata se, in base all'ordinanza impugnata, il trasgressore è (erroneamente) individuato nella persona fisica del Sig. Luca Veggian, in quanto "titolare" dello scarico, vale a dire di proprietario e, per tale motivo, eventualmente, più correttamente (cor)responsabile in solido (sic!!!), in base all'art. 6 della L. 689/81.?

Secondo la sconclusionata ed illogica ordinanza impugnata, della violazione contestata risponde(rebbe) il Sig. Luca Veggian, persona fisica, nella sua veste di trasgressore - titolare dello scarico. Ed allora, in base a quale titolo sarebbe anche chiamata a rispondere in via

solidale l'amministrazione comunale, visto che, stando appunto alla lettera ed al tenore dell'ordinanza, il trasgressore sarebbe – al contempo – anche il proprietario dello scarico e, come tale, in base all'art. 6 della L. 689/81, anche coobbligato in solido?

Si tratta in tutta evidenza, di un'errata, irragionevole e contraddittoria identificazione,

- sia del soggetto trasgressore, ritenuto tale in quanto e per il solo fatto di essere erroneamente indicato quale proprietario dell'impianto,

- sia del soggetto coobbligato in solido, per il quale sfugge, sulla base di quanto ingiunto, il titolo secondo il quale dovrebbe rispondere in via solidale, visto che il proprietario sarebbe, secondo la prospettazione dell'Ato, il trasgressore stesso, erroneamente ritenuto proprietario.

È evidente che l'individuazione dei soggetti legittimati passivi dell'ordinanza impugnata sono stati determinati in completo spregio di quanto dispone al riguardo la L. 689/81, con un radicale travisamento della disciplina che regola il procedimento sanzionatorio amministrativo.

Per tutti tali motivi, il sottoscritto ricorrente,

#### CHIEDE

- IN VIA PRELIMINARE, ai sensi dell'art.5 D.Lgs. 150/2011, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, per le seguenti gravi ragioni: è di tutta evidenza la presenza di entrambi gli elementi del cd "fumus boni juris" e del "periculum in mora", in quanto la plateale ed errata individuazione

del soggetto effettivamente responsabile dell'asserita  
violazione, rischia di esporre un privato cittadino, privo di  
qualunque potere, attribuzione e responsabilità rispetto alla  
contestazione fatta, al pagamento di una somma di denaro di  
ingente valore.

- IN VIA PRINCIPALE, l'annullamento dell'atto di cui sopra e di tutti  
gli atti presupposti e conseguenti;
- IN VIA SUBORDINATA, l'applicazione del minimo edittale.

In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

#### DICHIARA

Ai sensi dell'art. 14, c. 2 DPR 115/2002 che il valore della presente  
causa è di € 1.500,00 e pertanto versa il contributo unificato di € 98,00  
oltre ad € 27,00 per spese forfetizzate di notifica.

#### AUTORIZZA

la notifica delle comunicazioni di rito al proprio indirizzo mail sopra  
indicati.

DEPOSITA i seguenti documenti:

1. Verbale di accertamento prot. Comune di Carate Brianza n°  
0011383/2022 del 11/04/2022;
2. Ordinanza ingiunzione Ato Mb n° 70/2022;
3. Richiesta di audizione di cui al prot. n° 11.476 del 12.04.2022;
4. Comunicazione Ato mb n° prot. 12.785 del 26.04.2022 di  
fissazione dell'audizione;
5. Nota Ato mb trasmissione verbale audizione del 03.05.2022,  
prot. n° Ato 2498/2022;

6. Documento di riconoscimento valido del ricorrente;

7. Nota di iscrizione a ruolo e recapito telefonico;

8. Documento attestante l'avvenuto versamento di € 98,00 a titolo di contributo unificato ed € 27,00 per diritti forfetizzati di notifica.

Carate Brianza, Il 17/11/2022

Dott. Luca Veggian  
